



ACCORDO QUADRO PER ATTIVITÀ DI COLLABORAZIONE

L'Ente Club Alpino Italiano, con sede legale in Via E. Petrella 19, 20124 Milano, C.F. n. 80067550154, P.I. n. 03654880156, in persona del suo Presidente generale e legale rappresentante avv. Vincenzo Torti, domiciliato per la carica presso la sede legale del Club Alpino Italiano (d'ora innanzi denominato "C.A.I."),

E

L'Agenzia Interregionale per il fiume Po (d'ora innanzi denominato "AIPo"), con sede a Parma in Strada Giuseppe Garibaldi 75, rappresentato dal Dott. Ing. Luigi Mille, il quale interviene nel presente atto non in proprio, ma nella sua qualità di Direttore, Legale rappresentante dell'Agenzia, domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente rappresentato

di seguito congiuntamente "parti", disgiuntamente anche "parte"

premesso che

- il C.A.I., sin dalla sua fondazione nel 1863, rivolge da sempre grande attenzione agli aspetti naturalistici e culturali relativi al territorio montano italiano, come sancito dall'art.1 del proprio Statuto e provvede, in applicazione della legge n.776/1985, a diffondere la frequentazione del territorio montano, nonché collinare e planiziale, ed a organizzare iniziative escursionistiche, culturali e naturalistiche:
- dette attività sono svolte sia promuovendo, nei propri corsi di addestramento, le basi per una frequentazione sicura dell'ambiente sia tracciando, realizzando e facendo manutenzione alla rete sentieristica (nazionale e locale);
- i fruitori e beneficiari delle attività come sopra indicate, tra cui quella specifica di manutenzione, non sono solo i soci C.A.I. ma l'intera collettività (nazionale ed estera), atteso che la rete dei sentieri è un bene pubblico;
- molti dei sentieri tracciati sul territorio passano ed attraversano anche ambiti territoriali di pertinenza AIPo, con cui il C.A.I. ha da sempre buoni rapporti, nel rispetto dei reciproci ruoli, diritti, doveri e competenze;

si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1 - Finalità dell'accordo

Fine del presente accordo quadro (di seguito "accordo") è quello di instaurare un rapporto di collaborazione fra le parti, nel quale le attività di AIPo e le attività del C.A.I. possano integrarsi e coordinarsi reciprocamente, con particolare riferimento ai settori dell'escursionismo, dello studio dell'ambiente naturale ed umano e della fruizione di aree di pertinenza AIPo.

La collaborazione riguarda:

- l'individuazione di sentieri e percorsi escursionistici che favoriscano la salvaguardia e la valorizzazione delle aree attraversate, attraverso la progettazione degli interventi e la promozione eventi pubblici;
- la gestione di eventuali problematiche legate all'utilizzo di aree di pertinenza AIPO per predisporvi sentieri promossi dal Club Alpino Italiano;
- lo svolgimento di studi e ricerche in aree di particolare interesse naturalistico e culturale situate in ambiti di pertinenza AIPo.

Le attività di cui sopra saranno di volta in volta definite mediante la stipula di appositi accordi scritti fra le parti, che in ogni caso richiameranno e rispetteranno il presente accordo quadro.

Il personale coinvolto nella collaborazione così come le eventuali risorse economiche e strumentali messe a disposizione dalle parti per l'attuazione della collaborazione saranno individuate dalle parti in appositi accordi attuativi.

Articolo 3 - Responsabili dell'accordo

AIPo indica quale proprio referente e responsabile del presente accordo il Direttore o suo delegato. Il C.A.I. indica quale proprio referente e responsabile del presente accordo il Presidente generale CAI o suo delegato.

Articolo 4 - Utilizzazione dei risultati di studi e ricerche

Le parti convengono che il regime e l'utilizzazione dei risultati, derivanti dagli studi e dalle ricerche svolti in attuazione del presente accordo, saranno appositamente regolate di volta in volta.

In ogni caso:

- a) le parti stabiliscono quale principio generale per i rapporti che deriveranno dal presente accordo, quello della libertà per AIPo di pubblicare i risultati delle ricerche purché' dando pari evidenza della partecipazione del CAI alle stesse.
- b) l'uso del nome e del logo dell'altro contraente sarà subordinato al previo consenso scritto e comunque non potrà essere utilizzato per finalità commerciali o pubblicitarie, salva espressa autorizzazione.

Articolo 5 - Obblighi di riservatezza

Ciascuna parte si impegna a trattare come "confidenziali" tutte le informazioni, indicate come tali dai rispettivi responsabili, rese note all'altra parte in virtù della presente accordo.

Le informazioni confidenziali non potranno essere divulgate a terzi senza il preventivo consenso scritto della parte che le ha rivelate e non potranno essere utilizzate se non per finalità connesse al presente accordo.

Articolo 6 - Copertura assicurativa e autela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

Ciascuna parte provvederà autonomamente alle coperture assicurative e alle forme di prevenzione e tutela della salute del proprio personale o dei collaboratori impegnati nelle attività comuni.

La presente convenzione ha durata di 3 anni a decorrere dalla data di stipula.

Al termine della convenzione, AIPo e il C.A.I. redigeranno una relazione valutativa sulla collaborazione e sui risultati raggiunti; in caso di rinnovo, a questa dovrà aggiungersi una relazione sugli obiettivi futuri.

Le parti potranno recedere dal presente accordo mediante comunicazione con raccomandata con avviso di ricevimento da inviarsi all'altra parte con un preavviso di almeno 3 mesi; lo scioglimento del presente accordo non produce effetto sui rapporti attuativi in essere al momento del recesso, al cui completamento restano vincolate.

Articolo 8 - Trattamento dei dati personali

Le parti provvedono al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali relativi al presente accordo nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e di quanto previsto dal D.L.gs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e dal Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR).

Le parti dichiarano infine di esser informate sui diritti previsti dall'art.7 del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 e da ogni altra normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Articolo 9 - Controversie

Per qualsiasi controversia, che dovesse nascere dall'esecuzione dal presente accordo, è competente a decidere il Foro di Milano.

Articolo 10 - Registrazione e spese

Il presente accordo è soggetto a registrazione pro quota e solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, II comma, del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.

Il presente accordo viene sottoscritto digitalmente ai sensi del D. L.vo n.82/2005 e s.m.i.

PER AIPO

IL DIRETTORE Ing. Luigi Mille (firmato digitalmente) PER IL CLUB ALPINO

IL PRESIDENTE GENERALE Avv. Vincenzo Torti (firmato digitalmente)

Rapporto di verifica

Nome file

sub_3784288598023826378_Schema ACCORDO QUADRO Aipo-CAI.pdf (2)

.p7m.p7m

Data di verifica 23/06/2021 10:57:28 UTC

Versione CAPI

6.4.19

Livello	Firmatario	Autorità emittente	Pagina	Esito
1	Torti Vincenzo	CN=ArubaPEC S.p.A. NG CA 3,OU=	2	¥.
2	© LUIGI MILLE	CN=ArubaPEC EU Qualified Certi	3	V
	Appendice A		4	